



Prot. n. 0004249 anno 2024 del 23/09/2024



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

All'Albo pretorio
Al Sito web istituzionale
www.conservatoriocilea.it

Alla Consulta degli Studenti

Reggio Calabria, 23-09-2024

Oggetto: pubblicazione del nuovo Regolamento della Consulta degli Studenti

VISTO l'art. 22 c. 3 lett. d) dello Statuto di autonomia approvato con D.D.G. n. 1516 del 15 giugno 2017,

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 23/07/2024, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento della Consulta degli Studenti,

DISPONE

l'entrata in vigore dalla data odierna, con la pubblicazione all'Albo pretorio e al sito web istituzionale, dell'allegato Regolamento in oggetto, il quale sostituisce il precedente prot. n. 7797 del 12/12/2022.

IL DIRETTORE

Prof. Francesco Romano

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA
(Delibera Cons. Stud. 27-02-2024)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA

TITOLO I - FINI, PRINCIPI E COMPOSIZIONE

Art.1

Funzione e attività

La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale del Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria e ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli organi di gestione e governo. In particolare:

- Esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, nonché alla produzione artistica e alle collaborazioni dello stesso Conservatorio;
- Può essere sentito sulle modifiche della qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull'applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti;
- Designa i rappresentanti degli Studenti in Consiglio Accademico e in Consiglio di Amministrazione;
- Preventivamente all'approvazione dal Consiglio Accademico, compila il Regolamento degli Studenti, il Regolamento della Consulta e presta il debito supporto per l'elaborazione del Regolamento Generale del Conservatorio, condividendone le responsabilità;
- Si rende parte attiva della vita e dell'amministrazione dell'Istituzione attraverso la promozione e la proposta di progetti e attività dedicate alla comunità studentesca.

La Consulta degli studenti ha diritto di proporre argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art.2

Composizione della Consulta degli Studenti

La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di 3 qualora la popolazione accademica non superi le 500 unità, in un numero di 5 fino a 1000 unità, di 7 fino a 1500 unità, di 9 fino a 2000 unità e di 11 oltre 2000 unità, secondo quanto previsto nel D.P.R. 132/03 all'Art.12, comma 1.

Tutti i componenti della Consulta sono eletti dagli studenti a scrutinio segreto secondo quanto prescritto dal "Regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti del Conservatorio di musica Francesco Cilea di Reggio Calabria".

Sono nominati in sede di Consulta, con delibera ufficiale: un Presidente, un Vice-Presidente e i rappresentanti ai vari organi, n°1 membro al Consiglio di Amministrazione, n°2 membri al Consiglio Accademico.

La scelta di ogni carica può avvenire all'unanimità oppure tramite votazione per scrutinio segreto.

Art.3

Durata del mandato

La Consulta resta in carica per un mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Ogni componente decade per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica e qualora venga meno la sua iscrizione all'Istituto.

Gli eletti con votazioni suppletive secondo l'Art. 15 del presente regolamento, restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di cui al comma 1.

TITOLO II - ELEZIONI DELLA CONSULTA

Art. 4

Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta. In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica sono indette da chi ne fa le veci o in caso dal docente con maggiore anzianità di servizio di ruolo.

Il Decreto di indizione delle elezioni è reso pubblico mediante affissione all'Albo pretorio on line, su tutti i canali di comunicazione ufficiali dell'istituzione ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica istituzionale a tutti gli studenti.

Il calendario delle operazioni elettorali è predisposto e approvato dal Direttore o in caso di cessazione anticipata secondo quanto specificato nel comma 1.

Le operazioni di voto si dovranno svolgere nel corso di tre giorni lavorativi consecutivi.

Art. 5

Presentazione delle candidature

Ogni studente interessato può presentare la richiesta di candidatura all'interno di una lista che verrà comunicata all'Ufficio Protocollo del Conservatorio dal rappresentante di lista, sottoscritta per presentazione da almeno dieci studenti elettori, corredata da un'autocertificazione attestante la qualità di studente regolarmente iscritto e frequentante il Conservatorio per ogni singolo componente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di Indizione delle Elezioni della Consulta degli Studenti.

Ogni lista dovrà contenere:

- Nome della lista;
- Nome del rappresentante di lista, che dovrà essere il primo della stessa;
- Nomi di tutti i componenti elencati con un ordine facoltativo.

Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il rappresentante di lista è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla entro il termine fissato (farà fede il timbro postale di partenza) e ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax.

Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga della Posta Elettronica Certificata (PEC), il rappresentante di lista è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla entro il termine fissato (farà fede la data di invio della e-mail).

Art. 6

Elettorato passivo

L'elettorato passivo è attribuito agli studenti maggiorenni alla data di presentazione delle candidature che siano regolarmente iscritti:

- a) Ai Corsi Propedeutici;

b) Ai Corsi Accademici di I e di II livello.

Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato da una dichiarazione personale resa sotto forma di autocertificazione ed allegata alla richiesta di candidatura.

La segreteria studenti verificherà la sussistenza dei requisiti e, a firma del Direttore, sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Conservatorio, l'elenco delle liste ammesse.

Art. 7

Elettorato attivo

L'elettorato attivo è attribuito agli studenti regolarmente iscritti:

a) Ai Corsi Propedeutici;

b) Ai Corsi accademici.

La segreteria studenti provvederà entro 7 giorni precedenti le elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, che, a firma del Direttore, sarà pubblicato all'Albo del Conservatorio e sui mezzi di comunicazione dell'Istituzione.

Eventuali errori riscontrati nell'elenco (mancata inclusione nell'elenco di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla direzione fino al giorno prima della data dell'elezione. Il Direttore provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazione dell'elenco, ove necessario.

Non hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva e sono esclusi anche i tirocinanti e gli iscritti a corsi speciali o singoli.

Art. 8

Commissione elettorale

La Commissione elettorale sovrintende a tutte le operazioni elettorali.

La Commissione elettorale è composta da tre studenti iscritti presso il Conservatorio. Saranno altresì indicati dalla Consulta degli studenti uscente 2 componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.

La Commissione all'atto del suo insediamento nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.

La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e provvedere ai seguenti adempimenti:

a) garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.

b) esamina e decide eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo ed alle candidature;

c) predispone la scheda elettorale che riporta, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati ammessi.

d) controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;

e) esamina e decide eventuali ricorsi di cui al successivo Art. 13.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Il Presidente della Commissione elettorale rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama gli eletti al termine delle operazioni di voto e di scrutinio di cui successivo Art. 12. Inoltre trasmette gli atti agli Uffici Amministrativi per la pubblicazione dei risultati all'Albo pretorio online e sul sito web dell'Istituzione.

I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per componente della Consulta degli studenti.

Art. 9

Seggio elettorale

Entro 5 giorni precedenti la data delle elezioni, il Direttore provvede alla nomina del seggio elettorale che sarà composto da tre studenti. Il Seggio Elettorale, all'atto del suo insediamento, nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.

Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate.

Il seggio:

- a) garantisce la regolarità delle elezioni;
- b) assicura la libertà e segretezza del voto;
- c) decide sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi;

Il seggio predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, le liste ammesse alla tornata elettorale con a fianco una casella per ogni candidato e una per l'intera lista.

Sono nulle le schede che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.

I componenti del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per componente della Consulta degli studenti.

Art. 10

Operazioni di voto

Il voto è personale, diretto e segreto, ciascun elettore può esprimere da un minimo di una preferenza ad un massimo previsto dall'Art 2 comma 1 del presente regolamento.

A ciascun elettore è consegnata la scheda elettorale, precedentemente controfirmata dai componenti del seggio elettorale, previo accertamento dell'identità personale.

L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza dell'espressione del voto.

Le preferenze saranno espresse nelle seguenti modalità:

- Contrassegnando la casella posta al fianco di una lista (dando il voto a tutti i componenti);
- Contrassegnando le caselle poste al fianco di qualsiasi candidato, anche di liste diverse.

L'elettore che assegnerà il voto ad una lista intera non potrà esprimere ulteriori preferenze in altre liste.

La scheda è bianca qualora non vi sia apposto alcun segno da parte dell'elettore.

Le schede bianche sono voti validamente espressi; le schede nulle o i voti nulli non sono voti validamente espressi.

La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente del seggio nell'apposita urna.

Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Art. 11

Sistema di elezione

Al termine delle votazioni verrà eletta la lista che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze.

Nell'ipotesi di parità di preferenze prevale il candidato frequentante il percorso più inferiore.

Per quanto riguarda le elezioni suppletive, per il singolo candidato si procederà in egual modo come sopra riportato.

Art. 11 bis

Affiancamento

Le elezioni della nuova consulta verranno indette sei mesi prima della scadenza del mandato della precedente, con attività di affiancamento da parte della consulta in carica con i neo-eletti.

Rimangono invariati i poteri decisionali per quanto riguardano i ruoli della consulta in carica.

Art. 12

Modalità di scrutinio

Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto con testuale processo verbale.

Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.

Il Presidente del Seggio elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente della Commissione elettorale il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.

Il Presidente della Commissione elettorale procede secondo le modalità di cui all'Art. 8 comma 6.

Tutto il materiale elettorale va custodito in plico sigillato, sul quale vanno poste data e firme del Presidente della Commissione elettorale e del Presidente del Seggio elettorale.

Art. 13

Ricorsi

Entro 3 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali all'Albo pretorio online ed al Sito di cui al precedente Art. 8 può essere presentato ricorso alla Commissione elettorale. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi 3 giorni. Il Presidente della Commissione provvede a dare comunicazione agli interessati. La decisione è altresì pubblicata all'Albo pretorio online e sul sito web dell'Istituzione.

Art. 14

Pubblicazione dei risultati definitivi delle elezioni

Decorsi i termini di cui al precedente articolo i risultati delle elezioni diventano definitivi.

Il Direttore in carica dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni sull'Albo pretorio online e sui mezzi di comunicazione dell'Istituzione.

La Consulta degli studenti eletta viene nominata con Decreto del Direttore.

Art. 15

Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

In caso un componente o il presidente della Consulta:

- venga meno dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente Regolamento;
- subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
- risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione;
- rassegni dimissioni in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato.

Si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione mediante elezioni suppletive da indire entro e non oltre 30 giorni. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo.

Si procede mediante elezioni che prevedano candidature singole. Ogni studente interessato, farà pervenire all'Ufficio Protocollo del Conservatorio la propria candidatura sottoscritta per presentazione da almeno due studenti elettori, corredata da un'autocertificazione attestante la qualità di studente regolarmente iscritto e frequentante il Conservatorio per ogni singolo componente, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di Indizione delle Elezioni suppletive della Consulta degli studenti. Per la formazione dell'elettorato attivo e passivo si vedano gli Artt. 6 e 7.

Per lo svolgimento delle elezioni si applicano gli Artt. 11, 12, 13 e 14.

Il Direttore entro 5 giorni provvede alla nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale come indicato negli Art. 8 e 9 del presente regolamento. Il seggio predispone la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i candidati ammessi alla tornata elettorale suppletiva con a fianco una casella per ogni candidato. I componenti della Commissione e del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per componente della Consulta degli studenti.

Le preferenze saranno espresse contrassegnando le caselle poste al fianco di ogni candidato.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale della Consulta come sancito all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.

Per quanto non previsto al seguente articolo si applica quanto disposto agli Artt. 10, 11, 12, 13 e 14.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

Art. 16

Il Presidente

La Consulta, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente è il rappresentante di riferimento della Consulta. Convoca le riunioni almeno una volta al mese e le presiede fissando l'ordine del giorno e garantendo il loro corretto svolgimento.

Il Presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta.

Il Presidente fa parte della Conferenza Nazionale Studenti degli ISSM (CNSI). Al momento dell'assunzione del suo incarico, quest'ultimo lo comunica al Direttivo nazionale che renderà ufficiale il suo inserimento all'interno della Conferenza.

In caso di assenza il suo ruolo viene assunto dal Vice-Presidente.

Può decadere dall'incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica o in seguito a sfiducia della Consulta per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri e nel caso in cui risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata agli altri componenti.

In caso di decadimento la carica viene assunta temporaneamente dal Vice-presidente.

Art. 17

Il vice-presidente

La Consulta, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto un Vice-Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Vice-Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in sua assenza.

Può decadere dall'incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica o in seguito a sfiducia della Consulta per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri e nel caso in cui risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata agli altri componenti.

Art. 18

Il segretario

La Consulta, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto un Segretario tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al Segretario spetta il compito di redigere il verbale di ciascuna seduta della Consulta e provvedere alla loro archiviazione e pubblicazione. Inoltre, si assicura che vengano approvati e firmati dal Presidente e dagli altri membri.

Art. 19

Rappresentanti al consiglio accademico e al consiglio di amministrazione

I rappresentanti al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione vengono eletti attraverso votazione segreta o all'unanimità tra i membri della Consulta e ricoprono tale incarico per la durata del mandato della Consulta.

I rappresentanti hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni espresse dalla Consulta degli studenti e devono render conto del loro operato attraverso i verbali delle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso in cui si verificano delle casistiche di cui all'Art. 15 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti elettivi della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 giorni le proprie dimissioni:

- al Presidente e al Direttore dell'Istituzione;
- al Ministero dell'Università e della Ricerca se designato in seno al Consiglio di Amministrazione;
- al Presidente della consulta o a chi ne fa le veci.

Copia della lettera di dimissioni viene inviata per conoscenza alla Consulta, che entro 15 giorni procede alla designazione di un sostituto. Il sostituto rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Art.

20

Convocazione e validità delle sedute

Le riunioni della Consulta degli Studenti sono valide solo in presenza del numero legale, che è fissato nella metà più uno dei membri che la compongono. La riunione può essere inoltre convocata su richiesta di uno o più membri della Consulta che espongono al Presidente le motivazioni e gli argomenti da discutere.

La Convocazione della riunione viene effettuata almeno 5 giorni prima della stessa; in casi eccezionali è possibile convocarla in via d'urgenza anche un solo giorno prima.

All'inizio della seduta ciascun membro può proporre aggiunte all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza.

Le delibere verranno approvate in seguito ad una decisione unanime, a maggioranza relativa o per votazione segreta, purché si discuta si ascolti e si rispetti sempre ogni membro della consulta ed ogni sua idea. Il risultato delle decisioni o delle votazioni deve essere allegato al verbale del giorno.

I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità alle convocazioni. Eventuali assenze devono essere debitamente giustificate e comunicate.

Art. 21

Modalità di discussione e votazione

Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

Le votazioni sono effettuate, di regola, con scrutinio palese. Su richiesta della maggioranza della Consulta o per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale, ovvero per scrutinio segreto.

In caso di votazione relativa alle mozioni di sfiducia, ovvero nelle altre ipotesi previste dalla legge, si procederà con scrutinio segreto.

La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22

Verbali di seduta

Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.

Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.

I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituto e pubblicati sul sito dell'Istituzione e diffusi tramite i mezzi di comunicazione della Consulta.

Art. 23

Assemblea degli Studenti

L'Assemblea degli Studenti del Conservatorio è convocata con almeno otto giorni di anticipo dalla Consulta, che ne stabilisce l'ordine del giorno, quando ritenuto necessario e comunque non più di undici volte l'anno e per la durata massima di due ore per ciascuna riunione, in data, orario e luogo concordati preventivamente con il Direttore.

La convocazione viene pubblicata all'Albo, sul sito internet d'Istituto e contiene l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'incontro.

Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale da un membro o delegato della Consulta.

La partecipazione all'Assemblea, sebbene non obbligatoria, è un diritto/dovere degli studenti dei corsi accademici e propedeutici; essi sono, pertanto, autorizzati a parteciparvi anche assentandosi a eventuali coincidenti lezioni, rientrando l'assenza nella quota delle ore di frequenza non obbligatorie.

Durante l'Assemblea, la Consulta registrerà le presenze dei partecipanti all'inizio e alla fine, che saranno valide come frequenza entro il numero di ore annue non obbligatorie della/e disciplina/e.

La Consulta e/o i suoi delegati hanno diritto a utilizzare le apparecchiature del Conservatorio necessarie per lo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 24

Mezzi e gestione della comunicazione

La Consulta per definizione rappresenta il collegamento tra gli studenti e l'amministrazione. Con ciò i suoi componenti hanno l'onere di instaurare un rapporto comunicativo chiaro e costante con tutti gli studenti, cercando di diffondere le notizie e le informazioni nel modo più ampio possibile. Allo stesso tempo gli stessi hanno l'obbligo di recepire le richieste e le proposte di ogni singolo studente, valutarle e farsene carico con l'obiettivo di esaudirle.

La Consulta dispone dei seguenti mezzi di comunicazione:

- Note ufficiali protocollate e pubblicate sull'Albo pretorio e sui mezzi di comunicazione dell'Istituzione;
- Pagine social;
- Mailing-list con tutti gli indirizzi degli studenti iscritti al Conservatorio.

Tali mezzi vanno gestiti costantemente dai componenti della Consulta e organizzati in modo che coinvolgano quanti più studenti possibile.

La Consulta ha diritto a una casella e-mail istituzionale.

Art. 25

Fondo monetario della Consulta degli studenti

La Consulta dispone di un fondo monetario iscritto per la copertura delle spese per lo svolgimento delle sue funzioni, quali spese di rappresentanza, attività ed iniziative destinate agli studenti, materiale di cancelleria il tutto debitamente documentato.

La quantificazione del fondo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio in relazione alle iniziative e alle proposte formulate dalla Consulta stessa.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Entrata in vigore e modifiche del regolamento

Ai sensi dello Statuto, il presente regolamento, deliberato dalla Consulta, è approvato dal Consiglio Accademico ed entra così in vigore.

Le modifiche al presente regolamento possono essere formulate su richiesta dalla maggioranza dei componenti della Consulta o dai 2/3 del Corpo elettorale.

Le modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al comma 1.

Art. 27

Norme transitorie

Fintanto che i corsi di studio del previgente ordinamento rimarranno attivi, in deroga all'art. 6 comma 1 e all'art. 7 comma 1 del presente regolamento sono ammessi all'elettorato passivo e attivo anche gli studenti regolarmente iscritti ai corsi del vecchio ordinamento che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.